



***Repubblica italiana***  
***Corte dei conti***

***La Sezione del controllo per la Regione Sardegna***

composta dai magistrati:

Dott.ssa Donata Cabras	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Usai	Primo referendario
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario
Dott.ssa Maria Stella Iacovelli	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2020;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998 n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3" e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visti gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004,

come modificati e integrati dalla deliberazione n. 5 del 2006 e dalla deliberazione n. 54 del 2010 resa dalle Sezioni riunite in sede di controllo; Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Olbia (SS), trasmessa a questa Sezione dal Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna con nota prot. n. 0000557 del 2 settembre 2020, assunta al protocollo della Sezione con il numero 0004113 del 3 settembre 2020; Vista la nota prot. n. 0004170 del 4 settembre 2020 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Referendario Maria Stella Iacovelli;

Vista la nota prot. n. 4676 del 7 ottobre 2020 con la quale il Magistrato istruttore Referendario Maria Stella Iacovelli ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 17/2020 dell'8 ottobre 2020 con cui il Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per la camera di consiglio del 14 ottobre 2020 per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Maria Stella Iacovelli;

### **FATTO**

Il Sindaco del Comune di Olbia, dopo un'articolata premessa ricognitiva di varie disposizioni normative e contrattuali vigenti, ha indirizzato a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una richiesta di parere avente ad oggetto la possibilità *"di destinare al finanziamento del fondo per l'indennità di risultato dei Dirigenti i compensi per incarichi di natura professionale, quali ad esempio gli incarichi previsti dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 in quanto non ricompresi nei doveri d'ufficio, che il medesimo Ente può conferire ai propri Dirigenti."*

### **DIRITTO**

#### **AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA**

In applicazione dei consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura

contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, occorre verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo.

Il riscontro del requisito soggettivo impone di accertare che l'Amministrazione istante rientri nel novero degli Enti territoriali legittimati ad avvalersi dell'attività consultiva della Corte ai sensi del citato art. 7 e, inoltre, che la richiesta di parere risulti sottoscritta dal relativo rappresentante legale.

Ebbene, la richiesta presentata dal Comune di Olbia ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, trasmessa a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, si palesa ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proposta da una delle Amministrazioni indicate dalla normativa in riferimento e sottoscritta dal Sindaco quale rappresentante legale dell'Ente.

#### **AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA**

Sul piano dell'ammissibilità oggettiva occorre procedere, in via pregiudiziale, alla verifica della riconducibilità dell'oggetto del quesito nel perimetro della "*materia di contabilità pubblica*", così come delineata dalla giurisprudenza contabile ai fini dell'esercizio della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, dalla L. n. 131/2003 (c.d. legge "La Loggia").

Inoltre, propedeutico alla trattazione nel merito della materia oggetto di quesito, si palesa il riscontro degli ulteriori profili di ammissibilità elaborati dalla giurisprudenza contabile quali: il carattere generale e astratto del parere; l'assenza di una funzionalità diretta del quesito rispetto all'adozione di concreti atti di gestione rientranti nella competenza discrezionale dell'Ente; la carenza di valutazioni in merito a comportamenti già posti in essere ovvero a provvedimenti amministrativi già adottati; l'impossibilità che l'attività consultiva rechi pregiudizio o interferisca con la funzione di

controllo o giurisdizionale intestata alla Corte dei conti o ad altre giurisdizioni.

Il Collegio ravvisa, nel caso di specie, la carenza del requisito di ammissibilità oggettiva, in quanto il parere formulato dal Comune di Olbia non attiene a questioni involgenti profili connessi alla *"materia di contabilità pubblica"* come delineata dalla Magistratura contabile nelle deliberazioni richiamate in premessa (deliberazione n. 5 del 10 marzo 2006 della Sezione delle Autonomie e deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo).

Invero, la risposta al quesito posto dall'Ente locale istante si esaurisce nella disamina delle clausole contrattuali relative alla modalità di costituzione del fondo per l'indennità di risultato dei dirigenti del comparto Regioni ed autonomie locali e, in modo precipuo, all'individuazione delle poste convogliabili nello stesso fondo.

In ordine al profilo di inammissibilità oggettiva in argomento, il Collegio reputa di aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile esistente sul tema e, riportandosi alla deliberazione della Sezione Lombardia n. 123/2016, ritiene di ribadire che *"Con riferimento alle richieste di parere aventi ad oggetto l'interpretazione di disposizioni contenute in CCNL, il consolidato orientamento della giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo formatosi nell'esercizio dell'attività consultiva (cfr. Sez. Emilia Romagna 156/2012/PAR, Sez. Umbria 63/2015/PAR e 146/2014/PAR; Sez. Marche 26/2014/PAR, Sez. Piemonte 238/2014/PAR), uniformandosi agli orientamenti espressi dalle Sezioni Riunite (50/CONTR/2010) e Sezione Autonomie (5/AUT/2006), esclude che sulla materia de qua le Sezioni regionali possano rendere pareri in ragione della esistenza di una specifica disciplina di legge. L'articolo 46 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) una specifica funzione in tema di interpretazione*

*delle clausole dei contratti collettivi ai fini di una loro uniforme applicazione”*  
(SRC Lombardia n. 123/2016).

Per le ragioni suesposte, questo Collegio ritiene la richiesta di parere in esame inammissibile sotto il profilo oggettivo, e ciò preclude l'esame nel merito della relativa questione.

Per tutte le considerazioni che precedono la Sezione

**DELIBERA**

l'inammissibilità oggettiva della richiesta di parere in epigrafe

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Olbia e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2020.

IL RELATORE

Maria Stella Iacovelli

IL PRESIDENTE

Donata Cabras

Depositata in Segreteria in data 15 ottobre 2020

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus